



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati

Dott.ssa Lina	RUBINO	Presidente
Dott. Roberto	SIMONE	Consigliere Rel.
Dott. Marco	ROSSETTI	Consigliere
Dott. Paolo	SPAZIANI	Consigliere
Dott. Salvatore	SAIJA	Consigliere

Oggetto

Responsabilità
circolazione stradale

ha pronunciato la seguente

ad. 12.5.2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1986/2025 R.G.,
proposto da

██████████ **s.p.a.**, in persona del procuratore speciale ██████████
██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, domiciliata ex
lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato
al ricorso,

- **ricorrente** -

contro

██████████ e ██████████ in proprio e quale genitore esercente la
responsabilità sulla figlia minore ██████████ rappresentati e difesi dall'avv.
██████████, domiciliate ex *lege* come da indirizzo pec indicato, per
procura su foglio separato allegato al controricorso,

- **controricorrenti – ricorrenti incidentali** -

per la cassazione della sentenza n. 1153/2024 della CORTE d'APPELLO di
Brescia pubblicata il 12.12.2024;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12.5.2026 dal
Consigliere dott. Roberto Simone.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza pubblicata il 20.8.2020, rigettava la domanda svolta da [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultima in proprio e quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] s.p.a., al fine di sentir pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni connessi al sinistro avvenuto l'8.11.2016, nel quale era deceduto [REDACTED] [REDACTED]

Le attrici avevano dedotto che l'8.11.2016, alle ore 16.20, [REDACTED] alla guida del motociclo Piaggio Vespa tg. [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] di [REDACTED] Eredi s.a.s., percorreva regolarmente la via [REDACTED] iniziando a superare a sinistra il veicolo Opel Meriva tg. [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] condotto da [REDACTED] e assicurato con [REDACTED] s.p.a.; che nel momento in cui [REDACTED] raggiungeva e affiancava l'autovettura, la [REDACTED] iniziava improvvisamente una manovra di svolta a sinistra per accedere al civico 13/b omettendo di fermarsi, dare la dovuta precedenza e senza segnalare l'intenzione di svoltare a sinistra; che, nonostante la manovra di emergenza, [REDACTED] [REDACTED] era travolto dall'autovettura; che a seguito della collisione, avvenuta tra la parte anteriore destra del motociclo e la parte anteriore sinistra dell'autovettura, lo scooter collideva contro il muretto di delimitazione della recinzione di accesso del civico 13/b e l'autovettura, a sua volta, perdeva il controllo sbattendo contro lo stesso pilastro; che, trasportato presso l'ASST [REDACTED] alle ore 17.30 [REDACTED] [REDACTED] decedeva; che [REDACTED] era stata indagata per omicidio colposo e il consulente del P.M. ing. [REDACTED] [REDACTED] nel suo elaborato aveva evidenziato profili di colpa a carico della stessa per non aver guardato gli specchietti retrovisori prima di intraprendere a manovra di svolta a sinistra.

Le attrici, pertanto, chiedevano, previo accertamento della responsabilità esclusiva della [REDACTED] la condanna dei convenuti al



risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nonché del danno patrimoniale patito da [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente, madre e figlia della vittima.

Rimasti contumaci la [REDACTED] e il [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. contestava integralmente la prospettazione attorea e sosteneva una diversa dinamica: il sinistro si era verificato quando la [REDACTED] aveva già intrapreso la svolta a sinistra con l'indicatore di direzione azionato, ed era stata urtata dal motociclo in fase di sorpasso, il cui conducente era risultato in stato di elevata ebbrezza alcolica e positivo al metabolita della cocaina.

Il Tribunale di Bergamo, disattese le istanze istruttorie svolte dalle attrici (comprese quelle di C.T.U. cinematica e tossicologica), giudicandole non pertinenti alla dinamica o comunque esplorative, a fronte delle risultanze cliniche già acquisite, rigettava le domande delle attrici ritenendo il sinistro imputabile alla responsabilità esclusiva del [REDACTED] sulla base delle evidenze acquisite nel procedimento penale e del rapporto della Polizia locale; escludeva l'esistenza di una condotta colposa a carico di [REDACTED] mentre il [REDACTED] aveva violato gli artt. 148, 186, 187 cod. strada, per essersi posto alla guida in condizioni di grave alterazione tali da non permettergli di rendersi conto della conformazione dei luoghi, così superando la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma secondo, cod. civ.

2. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 12.12.2024, in parziale accoglimento dell'appello presentato dalla [REDACTED] e dalla [REDACTED] in proprio e nella riferita qualità, accertava la pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, condannando in solido gli appellati al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore delle appellanti, oltre al danno patrimoniale in favore della minore.

La Corte d'appello, premesso che la sentenza penale di non luogo a procedere nei confronti della [REDACTED] non faceva stato nel giudizio civile, osservava che, sulla base della relazione dell'ausiliario del Pubblico



Ministero e data l'assenza di testimoni oculari, era impossibile stabilire con precisione la dinamica, sicché, non avendo nessuna delle parti fornito la prova liberatoria, trovava applicazione la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma secondo, cod. civ.

La Corte d'appello aggiungeva che, sulla base degli esami eseguiti (con indicazione del tasso alcolemico e di positività al metabolita della cocaina), pur dando atto di relazioni di parte volte a screditarne gli esiti e del particolare contesto del prelievo, [REDACTED] [REDACTED] verosimilmente si fosse posto alla guida in condizioni non ideali, traendone conforto per la tesi del concorso di colpa.

In relazione ai danni reclamati, la Corte d'appello: a) liquidava il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sulla base delle tabelle milanesi (edizione 2024), dimezzando gli importi per effetto del riconosciuto concorso colposo; b) negava il risarcimento del danno patrimoniale reclamato dalla [REDACTED] in quanto non provato; c) accoglieva la domanda svolta nell'interesse della minore per la perdita del mantenimento da parte del padre deceduto.

3. Per la cassazione della sentenza indicata ricorre [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e nella riferita qualità, le quali hanno proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi. [REDACTED] s.p.a. ha resistito, a sua volta, mediante controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale di [REDACTED] s.p.a.

1. Con il primo motivo è denunciata: "a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360, I comma n. 3 c.p.c.: violazione degli artt.



40, 41 c.p. e 1218, 1227, 2043, 2055, 2056 c.c. per non aver la corte d'appello accertato e dichiarato la sussistenza di una causa autonoma da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso; b) art. 360, I comma, n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, I comma, n. 4 c.p.c.: difetto assoluto di motivazione in ordine alla pari responsabilità dei conducenti pur in presenza di un gravissimo stato di intossicazione da alcool del sig. [REDACTED]

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha fatto ricorso all'art. 2054, comma secondo, cod. civ., dovendo, invece, pervenire all'esclusione della responsabilità di [REDACTED] in forza dei principi sul nesso causale e in presenza di causa autonoma da sola sufficiente: [REDACTED] [REDACTED] consapevole del suo stato psico-fisico per l'elevata intossicazione da alcool, tale da determinare uno stato di incoscienza, non avrebbe dovuto porsi alla guida, né tentare un sorpasso pericoloso a velocità non adeguata. [REDACTED] [REDACTED] essendo consapevole del proprio stato e scegliendo di mettersi alla guida, nonché di effettuare un sorpasso "pericoloso" a velocità non adeguata in una via stretta, doveva essere ritenuto come l'unico autore della condotta causalmente efficiente dell'evento. Tale condotta costituiva un fattore autonomo, eccezionale e idoneo a interrompere il nesso eziologico rispetto alla condotta della [REDACTED] così da relegarla al rango di mera occasione.

[REDACTED] s.p.a. denuncia, altresì, la nullità della sentenza per difetto o apparenza della motivazione, poiché la Corte d'appello, pur avendo dato atto dell'elevato tasso alcolemico e delle risultanze riportate negli esami effettuati, si è arrestata alla formula «non in condizioni ideali» e al richiamo dell'«impossibilità di graduare» le colpe, senza esplicitare un percorso logico-giuridico idoneo a giustificare come uno stato di intossicazione così grave non fosse idoneo a escludere la tesi del concorso di colpa o non fosse idonea a scalfire l'asserita «impossibilità di graduare le rispettive colpe».



1.1. Il motivo si articola in due submotivi, che sono il primo inammissibile e il secondo infondato.

1.2. Con il primo submotivo la ricorrente sollecita il riesame nel merito in ordine alla valutazione della causalità materiale, dolendosi del fatto che la Corte d'appello ha omesso di qualificare la condotta del [REDACTED] quale causa autonoma e sufficiente per la verifica del sinistro, in ragione dell'essersi posto alla guida del motociclo in condizioni di grave alterazione psico-fisica per l'elevata assunzione di sostanze alcoliche.

Tuttavia, la ricorrente non svolge una critica all'attività di sussunzione nella fattispecie astratta, ma alla ricognizione della fattispecie concreta operata dalla corte bresciana, all'esito della quale postula la pretesa violazione delle regole della causalità materiale, omettendo di considerare che l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., Cass. 18 ottobre 2022, n. 30493; 5 giugno 2018, n. 14358; 25 gennaio 2012, n. 1028; 23 febbraio 2006, n. 4009; 10 agosto 2004, n. 15434).

Ricostruire la dinamica di un sinistro stradale è un tipico accertamento di fatto, sì che violazione di legge può esservi soltanto se il giudice di merito, dopo avere accertato *in facto* una condotta vietata dal codice della strada, neghi *in iure* che quella condotta sia colposa. Non diversamente, costituisce un tipico accertamento di fatto stabilire, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., l'esistenza di una causa sopravvenuta e sufficiente da sola idonea a causare l'evento, tale dovendo intendersi



quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta e operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo e alla prevedibilità di quello (v. Cass. 19 luglio 2018, n. 19180; 12 settembre 2005, n. 18094).

Deve essere rilevato, altresì, quale concorrente profilo di inammissibilità, come la ricorrente censuri la motivazione riportata a pagina 19 (capoversi primo, secondo e terzo), trascurando quanto espresso dalla corte territoriale a pagina 17 (II e III capoverso) a proposito della mancata prestazione della prova liberatoria, e a pagina 18 (capoversi II e III) a proposito dell'impossibilità di stabilire la precisa dinamica del sinistro.

Non avendo aggredito l'intera *ratio decidendi* la ricorrente ha svolto una censura priva di decisività in violazione del consolidato principio di diritto secondo cui il motivo è ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice, offrendone una rappresentazione critica e specifica. Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configura come inammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341; 6 aprile 2025, n. 9059).

La censura svolta, pertanto, è inammissibile.

1.3. Il secondo submotivo è infondato.

Diversamente da quanto opinato dalla ricorrente la Corte d'appello ha spiegato articolatamente, e senza incorrere in alcun vizio nel ragionamento, nei limiti del consentito controllo della motivazione in sede di legittimità (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598; sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090), le ragioni in base alle quali ha ritenuto che entrambi i conducenti versavano in colpa ed ha escluso che fosse possibile graduare le rispettive colpe, là dove ha affermato: «  assume di aver azionato l'indicatore di svolta e che nessun



motociclo era presente sulla strada, ma tale ultima circostanza non è credibile in quanto la via [REDACTED] è rettilinea e dunque non poteva non avvedersi del sopraggiungere della moto, ragion per cui è altamente probabile, per come ipotizzato dal consulente del P.M., che ella non abbia prestato la necessaria attenzione agli specchietti retrovisori intenta a guardare il punto in cui svoltare a sinistra, accostandosi bene al margine destro della strada delimitata da recinzioni e dall'altro il motociclista ha azzardato una manovra di sorpasso in una strada abbastanza stretta e in prossimità di un'apertura conducente ad una strada privata e dunque manovra di per sé connotata da elevato grado di pericolosità. Nessun teste ha potuto confermare se l'autovettura avesse tempestivamente segnalato l'intenzione di svolta e analogamente per il motociclo non è dato conoscere se avesse segnalato la sua volontà di sorpassare l'autovettura che lo precedeva. Il punto d'urto è stato collocato nella ideale semicarreggiata opposta a quella di direzione di marcia e tanto indica che in effetti [REDACTED] non si è accorta del sopraggiungere della moto e che [REDACTED] a sua volta, ha tenuto una velocità non consona allo stato dei luoghi azzardando una manovra di sorpasso piuttosto pericolosa.» (pagina 17, III capoverso).

2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

La ricorrente si duole della nullità della sentenza per omessa pronuncia, sostenendo che la Corte d'appello non si è pronunciata sulla "domanda" con cui aveva chiesto l'accertamento della sussistenza di una causa autonoma da sola sufficiente a interrompere il rapporto di causalità tra la condotta di [REDACTED] [REDACTED] e l'evento dannoso. "Domanda", quest'ultima, neppure implicitamente decisa per effetto della ritenuta impossibilità di graduare le colpe, sì che il percorso motivazionale della corte territoriale, imperniato sull'art. 2054, comma secondo, cod. civ., ha



eluso il *thema decidendum* specificamente introdotto dell'accertamento della causa autonoma dell'evento.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di *error in procedendo*, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato (Cass., sez. III, 6 luglio 2022, n. 26214; Cass., sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309; Cass., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., sez. lav., 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2008, n. 24883; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936).

Conseguentemente, il mancato esame della detta domanda (*recte*, eccezione) può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione (profili già esaminati in occasione dello scrutinio del primo motivo), in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto di cui sarebbe stato pretermesso l'esame (v., Cass., sez. III, 6 novembre 2020, n. 24593; Cass., sez. 6-II, 14 marzo 2018, n. 6174; Cass., sez. III, 29 luglio 2004, n. 14486).

La Corte d'appello ha affermato che non era possibile stabilire la precisa dinamica del sinistro, poiché non era emerso «alcun elemento da cui poter desumere che uno dei conducenti abbia tenuto una condotta del tutto conforme ai canoni di una corretta guida» e che, «in questo contesto



di incertezza e nella concreta impossibilità di graduare le rispettive colpe», è stato ricavato il presupposto per l'applicazione dell'art. 2054, comma secondo, cod. civ., rendendo un'implicita pronuncia di rigetto in ordine all'eccezione di esistenza di una causa autonoma da sola sufficiente a interrompere il rapporto di causalità tra la condotta di [REDACTED] e l'evento dannoso. Questa eccezione doveva ritenersi superata e travolta dall'incompatibile soluzione raggiunta, il cui solo esame presupponeva e comportava, come necessario antecedente logico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza (v. Cass., sez. III, 8 maggio 2023, n. 12131; Cass., sez. III, 6 novembre 2020, n. 24953).

Va, altresì, considerato che nel caso di specie la Corte d'appello, stante l'unitarietà del contesto temporale e dell'innesto della condotta del [REDACTED] all'interno di una situazione di rischio ancora in atto innestata dalla [REDACTED] per aver iniziato la manovra di svolta senza aver prestato la debita attenzione agli specchietti retrovisori e «intenta a guardare il punto in cui svoltare a sinistra, accostandosi bene al margine destro della strada delimitata da recinzioni» (pag. 17, da riga 9 a riga 11)», ha poi proceduto a valutare la condotta del primo, così escludendo per implicito la contraria ipotesi della possibile configurazione di una causa autonoma e indipendente dal fatto dell'automobilista, avulsa dalla sua condotta e operante con assoluta autonomia, così da sfuggire al controllo e alla prevedibilità di quella.

3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2054, comma secondo, cod. civ.

[REDACTED] s.p.a. lamenta la violazione dell'art. 2054, comma secondo, cod. civ., per aver la Corte d'appello dichiarato non superata la presunzione di pari responsabilità pur in presenza di condotte assolutamente diseguali dei conducenti dei mezzi coinvolti: alla [REDACTED] marciante a bassissima velocità è stato ascritto di non aver guardato gli specchietti retrovisori prima di fare la svolta, mentre il [REDACTED] si era posto



alla guida in stato di grave ebbrezza e a velocità non consentita aveva azzardato un sorpasso. La Corte d'appello, pertanto, ha applicato la regola sussidiaria di responsabilità omettendo di considerare l'esclusività o la preponderanza sul piano causa della condotta di [REDACTED] [REDACTED]

3.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, nuovamente, si spinge sul piano della valutazione del fatto e della dinamica, anche mediante la riproposizione della questione sollevata con il primo motivo in ordine al carattere causalmente assorbente della condotta del motociclista, e sull'inferenza probatoria svolta dal giudice del merito, là dove si duole per l'omessa debita considerazione della diseguaglianza delle condotte e della conseguente (possibile) graduazione delle colpe, senza alcun ancoraggio a un errore di sussunzione in diritto.

[REDACTED] s.p.a. sollecita a questa Corte un riesame del fatto e della prova estraneo al giudizio di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. Cass., sez. II, 23 marzo 2024, n. 10927; Cass., sez. V, 22 novembre 2023, n. 32505; Cass., sez. II, 31 marzo 2022, n. 10525; Cass., sez. 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).

4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

La ricorrente si duole della nullità della sentenza per difetto assoluto o per motivazione apparente nella parte riguardante l'attribuzione di



punteggi eccessivi nella liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale in favore degli eredi di [REDACTED] [REDACTED] riconoscendo importi persino superiori alla domanda. Prima di procedere alla dimidiazione per effetto del concorso di colpa, la corte bresciana ha indicato l'importo di euro 414.892,00 in favore della [REDACTED] euro 427.724,00 in favore della [REDACTED] ed euro 384.952,00 in favore della minore. Inoltre, sono stati riconosciuti punteggi vicini, o pari, ai massimi tabellari senza evidenziare l'esistenza di circostanze eccezionali idonee a giustificare tale liquidazione e, in particolare, i requisiti della convivenza e dell'assenza di altri superstiti avrebbero consentito l'attribuzione fino a 16 punti e non di 16 punti come deciso.

4.1. Il motivo è infondato.

La Corte d'appello in relazione al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ha fatto ricorso ai *"Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti – Edizione 2024"*, che, come chiarito dagli estensori del documento, nel richiamo alla precedente edizione del 2022, non costituiscono nuove tabelle, ma le stesse tabelle milanesi "integrate con un sistema a punti", con previsione di un cap con riferimento a due grandi raggruppamenti, includenti la perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, il primo, la perdita di fratelli/nipoti, il secondo, con indicazione del valore di base, rispettivamente, di euro 3.365,00 (aggiornato a euro 3.911,00) ed euro 1.461,20 (aggiornato a euro 1.968,00), su cui applicare poi un meccanismo a punti per ciascun gruppo.

In primo luogo, mette conto rilevare come il giudice del merito nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale correttamente ha fatto riferimento alla tabella nella versione più aggiornata rispetto alla data della decisione, così potendo spiegarsi l'indicazione di importi superiori a quanto chiesto in atto di citazione (v. Cass. 19 settembre 2024, n. 25213; Cass. 20 luglio 2023 n. 21630; Cass. 7 ottobre 2022 n.



29320; Cass. 22 novembre 2019, n. 30516, Cass. 28 febbraio 2017, n. 5013; Cass. 13 dicembre 2016, n. 25485; Cass. 11 maggio 2012, n. 7272). Orientamento poggianti sul rilievo che il parametro per la liquidazione non rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie di danno, e "[...] non intacca situazioni giuridiche precostituite e acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno" (v. Cass. 11 novembre 2019, n. 28990; v., da ultima, Cass. 7 aprile 2026, n. 8630).

Ad ogni modo, gli importi indicati dalla ricorrente non si riferiscono al risultato della moltiplicazione del valore monetario per i punti tabellari, ma all'aumento degli importi determinati all'esito del calcolo degli interessi sull'importo devalutato e del successivo calcolo della rivalutazione, avendo, invece, la Corte d'appello esposto euro 315.876,00 per la [REDACTED] euro 325.645,00 per la [REDACTED] ed euro 351.990,00 per la minore. Con il che già si evidenzia come il giudice del merito abbia seguito un percorso liquidativo conforme alla singola posizione, non senza precisare come per la minore, con riferimento al parametro "E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto" ha indicato un punteggio di 10 sui 30 consentiti.

Quanto al rilievo in ordine ai parametri "convivenza" e "sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato, è infondata la censura prospettata dalla ricorrente, posto che la "tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto" espone quanto alla convivenza un punteggio fisso di 16 punti, mentre per la "sopravvivenza" indica in modo fisso 16 punti in caso di assenza di superstiti e 14 in caso di presenza di un superstite. La Corte d'appello si è uniformata a tali punteggi, avendo indicato per la [REDACTED] e per entrambi i parametri 16 punti, mentre per la [REDACTED] e la figlia riguardo alla convivenza ha applicato 16 punti e per quello della "sopravvivenza" 14 punti.



Quanto all'applicazione più in generale dei parametri tabellari, la censura esula dal piano della motivazione richiedendo la deduzione della violazione sostanziale dell'art. 1226 cod. civ., per come concretizzato mediante lo strumento tabellare, non rinvenibile nel corpo del motivo, alludendo la ricorrente genericamente alla vicenda trattata, ma senza alcun riferimento alle emergenze processuali.

Il ricorso principale va quindi complessivamente rigettato.

Ricorso incidentale di [REDACTED] e [REDACTED]

5. Con il primo motivo sono denunciate, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l'anomalia della motivazione ex art. 111 Cost., oltre che la violazione degli artt. 2697 e 2054 cod. civ., e l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

Le ricorrenti incidentali censurano la decisione per aver, in sostanza, la corte territoriale respinto senza motivazione, le richieste di CTU cinematica e medico legale-tossicologica, pur reputando incompleta la prova proprio su quegli aspetti che quelle consulenze avrebbero consentito di chiarire. La carenza di motivazione sulle istanze di prova si è tradotta nell'omesso esame di circostanze di fatto decisive per la controversia - a) l'evitabilità del sinistro da parte della [REDACTED] b) l'inattendibilità del risultato dei rilievi tossicologici effettuati sul [REDACTED] - e nella violazione degli artt. 2697 e 2054 cod. civ.

L'indicato vizio della motivazione è amplificato dal fatto che la corte bresciana: ha qualificato azzardata una manovra permessa dal codice della strada; dall'impiego dell'espressione "strada abbastanza stretta"; dal difetto di correlazione tra l'asserita pericolosità della manovra e la correttezza della condotta del [REDACTED] il quale viaggiava a una velocità rispettosa (nella specie, 35 km/h) del limite esistente di 50 km/h ed era già in fase di sorpasso; dalla rilevazione che il [REDACTED] fosse in "condizione non ideali" per porsi alla guida del motociclo, pur con le gravi criticità degli esami effettuati dopo il sinistro.



Sempre con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione" degli artt. 112, 115, 116, 61 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ.

Le ricorrenti incidentali lamentano che quanto sostenuto dalla Corte d'appello a proposito dell'assenza della prova liberatoria ex art. 2054, comma secondo, cod. civ. consegue alla violazione delle regole sul dovere di pronuncia e sul governo della prova. La corte, omettendo di pronunciarsi sulle richieste di consulenze tecniche d'ufficio, ha precluso l'assolvimento dell'onere probatorio, senza dimostrare di poter risolvere, con proprie cognizioni, questioni tecniche connesse alla valutazione degli elementi acquisiti. La corte, pertanto, ha sostenuto l'esistenza di un difetto di prova sulla base del rigetto immotivato delle istanze istruttorie.

5.1. Il motivo si articola in due submotivi:

- a) vizio della motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi in relazione alla mancata ammissione delle consulenze d'ufficio sulla dinamica del sinistro e medico-legale;
- b) la mancata ammissione delle chieste consulenze di ufficio declinata come violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.

5.2. Il submotivo a) è inammissibile.

La censura articolatamente sviluppata dalle ricorrenti si colloca fuori dal perimetro segnato dalle Sezioni Unite di questa Corte in termini di riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del



semplice difetto di «sufficienza» della motivazione» (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054/2014, cit.; Cass., Sez. III, 20 novembre 2015, n. 23828; Cass. sez. III, 5 luglio 2017, n. 16502; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792), nessuna delle quali, non solo sussiste nel caso in esame, ma neppure è idoneamente prospettata.

Difatti, nella lunga esposizione fatta dalle ricorrenti da pagina 57 fino a pagina 61 (riga 19), ma con la premessa esplicativa svolta da pagina 43 a pagina 56, il preteso vizio motivazionale è denunciato per aver la Corte d'appello "disatteso gli accertamenti tecnici di carattere cinematico di cui agli elaborati agli atti" e per aver omesso di prendere in esame le istanze di C.T.U., dunque in spregio al principio secondo cui la sua rituale prospettazione presuppone che tale vizio "emerge immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., 8053-8054/2014, citt.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. 7090/2022), essendo il vizio di motivazione, ormai, solo "testuale" (come rammenta, più di recente Cass. Sez. Un., 5792/2024, non massimata, ma espressamente in motivazione al paragrafo 10.9.).

Le ricorrenti invocano in modo del tutto irrituale il paradigma dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che nella sua attuale formulazione richiede la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice del gravame.

Come da tempo affermato da questa Corte la parte ricorrente deve indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, comma primo, n. 6, e 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne



risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053/8054; Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Le ricorrenti non indicano nemmeno quale sarebbe il fatto omesso, dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v. Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106), ma deducono, al fine di sollecitare un riesame del fatto, le «questioni» dell'evitabilità del sinistro da parte della [REDACTED] nonché il carattere inveritiero e inattendibile dei dati tossicologici risultanti dalle analisi effettuate sulla persona di [REDACTED] [REDACTED] al chiaro fine di rimettere in discussione la ricostruzione della dinamica del sinistro, delle colpe dei conducenti e dell'apporto causale dato da entrambi al sinistro.

5.3. Il submotivo b) è inammissibile.

Preliminarmente, deve essere evidenziato che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è stata svolta in modo non adeguato alla stregua dei consolidati orientamenti espressi da questa Corte (v., Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., VI-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313, quanto alla prima, nonché da Cass., 10 giugno 2016, n. 11892; 8 ottobre 2019, n. 25027; 31 agosto 2020, n. 18092; 22 settembre 2020, n. 19798; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, quanto alla seconda).



Del pari la violazione dell'art. 2697 cod. civ. non è stata dedotta in maniera conforme al consolidato principio di diritto espresso da questa Corte in tema di regolazione dell'onere della prova secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v., sempre, Cass., Sez. Un., 16598/2016, cit.; Cass., VI-3, 26769/2018, cit.; Cass., sez. lav., 17313/2020, cit.; Cass., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 26739).

Ipotesi che non ricorrono nella specie, avendo la Corte d'appello compiuto la propria valutazione sulla base delle evidenze offerte dalle parti e della C.T.U. svolta in sede di indagini preliminari, con apprezzamento che, per quanto già detto, non è sindacabile nei termini auspicati dalle ricorrenti, le quali, attraverso la richiesta di due consulenze d'ufficio, mirano in realtà ad affermare la responsabilità esclusiva della [REDACTED] e l'irrelevanza causale della condotta del [REDACTED] così tentando di confutare, mediante una scomposizione analitica della motivazione, il giudizio della corte bresciana sulla manovra di sorpasso tenuta a velocità non confacente rispetto a una strada "abbastanza stretta" e in prossimità di un'apertura conducente a una strada privata.

6. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2054, comma secondo, cod. civ.

Le ricorrenti si dolgono per la violazione dell'art. 2054, comma secondo, cod. civ., sostenendo che la presunzione di pari responsabilità ha natura sussidiaria e che, nella specie, la dinamica del sinistro e l'incidenza causale delle condotte sarebbero state ricostruibili, anche alla luce del materiale tecnico già in atti e di quello che sarebbe stato acquisibile mediante C.T.U. In ogni caso, di fronte alla rilevanza causalmente certa della condotta della [REDACTED] la Corte d'appello ha fatto ricorso a elementi ambigui o irrilevanti ("strada abbastanza stretta"; la presenza di un accesso carraio dove era diretta l'autovettura).

6.1. Il motivo è inammissibile.



Le ricorrenti lamentano il ricorso alla presunzione ex art. 2054, comma secondo, cod. civ. da parte della Corte d'appello su presupposti identici, ma specularmente opposti, a quelli rappresentati dalla ricorrente principale con il terzo motivo.

La censura, tuttavia, risulta ugualmente non esaminabile in questa sede, in quanto è del tutto estranea all'ambito applicativo dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (v. Cass., sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., sez., I, 4 novembre 2021, n. 31839; Cass., sez. III, 4 marzo 2022, n. 7187).

Nuovamente, le ricorrenti non si limitano a prendere il fatto così come emerso all'esito del giudizio, ma chiedono in questa sede di procedere a una rilettura delle emergenze istruttorie, unitamente alle ulteriori indagini richieste sul piano tecnico, da ciò inferendo un errore di diritto che ha portato ad affermare una concorrente responsabilità nel sinistro, mentre, in tesi, questo sarebbe imputabile in via esclusiva alla condotta colposa dell'automobilista del tutto assorbente sul piano causale, a fronte della irrilevanza della condotta del [REDACTED]

7. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1226, 2056, 2059 cod. civ. e 3 Cost.

Le ricorrenti censurano l'effettuata applicazione delle tabelle milanesi nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in favore della minore [REDACTED] [REDACTED] sostenendo che la Corte d'appello ha erroneamente determinato i punti per la componente relativa alla qualità e intensità della relazione in ragione della circostanza che all'epoca la bambina aveva 10 mesi di vita. La Corte d'appello, in contrasto con i criteri applicativi delle tabelle, che tendono ad accordare il punteggio massimo in presenza di circostanze che lascino presumere la condivisione



giornaliera delle attività quotidiane, nonché la dipendenza della vittima secondaria, non avrebbe considerato per l'appunto la convivenza pacificamente emergente dall'istruttoria orale e la gravità del danno connesso alla perdita del genitore in tenerissima età. Il punteggio dato dalla Corte d'appello per la sua esiguità si è tradotto nella violazione dei principi di equità e uguaglianza sostanziale.

7.1. Il motivo è infondato.

La doglianza prende le mosse da una esemplificazione contenuta nel documento di accompagnamento alle tabelle milanesi (v. pag. 86, edizione del 2024), basata sulla rilevazione secondo cui, in un determinato rapporto parentale ove ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola una relazione affettiva molto intensa per la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché per la dipendenza della vittima secondaria da quella primaria per le attività di cura, educazione e assistenza parentale, sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E.

La decisione non presta il fianco alla svolta censura, poiché nell'applicazione del parametro "E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto" la Corte d'appello si è attenuta alle indicazioni operative ivi indicate, provvedendo a spiegare la ragione dell'attribuzione di un punteggio di 10 su 30 consentiti, dando rilievo alla condizione della minore, la quale al momento della morte del padre "aveva dieci mesi di vita e dunque è da escludere che possa essersi instaurato tra il padre e la figlia un consolidato legame affettivo".

8. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione" degli artt. 111 Cost., 115, 116 cod. proc. civ., 2056, 1226, 2697 cod. civ.

Le ricorrenti contestano il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale reclamato da [REDACTED] per la perdita del figlio all'epoca con lei convivente, deducendo che la Corte d'appello ha fondato



la decisione su circostanze “supposte” e non dimostrate e mal governato le prove acquisite, negando l’esistenza del pregiudizio patrimoniale, pur in presenza delle allegazioni e delle ampie evidenze emerse nell’istruttoria sull’ordine di grandezza indicato nell’atto di citazione in euro 500,00 al mese.

La corte ha fatto riferimento all’eventualità che la convivenza potesse in seguito cessare, ma ha omesso di considerare che il danno per la mancata contribuzione si era, comunque, reificato dal momento del decesso. Del tutto priva di riscontro è l’affermazione della mancata dimostrazione dell’assenza di autosufficienza della [REDACTED] e della qualifica di “socia” di diverse aziende di famiglia. La Corte d’appello ha omesso di considerare le dichiarazioni dei redditi depositate e il pignoramento dello stipendio patito dalla madre, nonché le elargizioni periodiche di denaro effettuate mediante prelievi dal conto corrente del [REDACTED] non senza rilevare la mancata ammissione dei capitoli di prova sull’impossibilità per la [REDACTED] di provvedere da sola al proprio mantenimento.

Con il quinto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” dell’art. 132, comma quarto, cod. proc. civ.

Le ricorrenti incidentali si lagnano, sempre in relazione al mancato riconoscimento del danno patrimoniale reclamato dalla [REDACTED] della nullità della motivazione incomprensibile e incoerente, sostenendo che la Corte non ha tenuto conto di tutti gli elementi già indicati nel quarto motivo ed ha reso una motivazione vaga, apparente e illogica non avendo chiarito il percorso logico-giuridico seguito.

8.1. I due motivi, esaminati gradatamente, sono entrambi inammissibili.

Le ricorrenti nell’espone il quarto motivo sono incorse nuovamente nell’impropria evocazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., posto che per dedurre la violazione della prima è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della



norma (v. Cass., Sez. Un., 16598/2016, cit.), deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato per l'appunto "valutazione delle prove" (v. Cass., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892).

Va altresì ricordato che una questione di violazione o di falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass., 11892/2016, cit.; Cass., sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25027; Cass., sez. 6-III, 31 agosto 2020, n. 18092; Cass., sez. II, 22 settembre 2020, n. 19798; Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867).

Nessuna delle ipotesi menzionate ricorre nel caso di specie. La Corte d'appello ha fondato la decisione sulle emergenze derivanti dall'istruttoria orale e documentale, osservando che il [REDACTED] in costanza di convivenza con la madre si faceva carico di talune spese, ma che non vi era certezza che avrebbe continuato a farlo in futuro in ipotesi di cessazione della convivenza, evidenziando, altresì, che non era stato provato neppure l'ammontare di questi apporti periodici, sì che del tutto inconferente è il richiamo agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., non trattandosi di un danno certo nell'esistenza, ma che non sia



possibile provare nel suo preciso ammontare, tale da richiedere la valutazione equitativa.

Il motivo, quindi, sia pure sotto l'apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, è volto a criticare il convincimento che il giudice si è formato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza, e rileva interamente sul piano dell'apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al giudice, come tale, insindacabile in sede di legittimità (Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., sez. I, 1° marzo 2022, n. 6774; Cass., sez. V, 22 novembre 2023, n. 32505). Deve essere aggiunto che la connotazione in termini puramente fattuali della doglianza, là dove si evoca la «non autosufficienza» della █████ sconta anche la non compiuta descrizione della posta di danno per come descritta nella sezione dedicata all'esposizione dei fatti, dove si riferisce solamente dell'invocazione fatta in primo grado "di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali" (v. pagina 11, riga 13).

Da ultimo, la censura contenuta nel quinto motivo non evidenzia lacune di carattere testuale della motivazione basandosi solo sul suo tenore, ma è argomentata sulla base di elementi desunti *aliunde* dal confronto con altri atti e risultanze processuali, risultando così inammissibile in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. Sez. Un., 8053-8054/2014; Cass. 20955/2018; Cass. 7090/2022; Cass., Sez. Un., 5792/2024).

9. Entrambi i ricorsi, conclusivamente, devono essere rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate data la reciproca soccombenza.

Deve essere disposto che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle ricorrenti incidentali, dei loro familiari e della persona deceduta.



Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle ricorrenti incidentali, dei loro familiari e della persona deceduta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 12 maggio 2026.

Il Presidente

Dott.ssa Lina Rubino



Numero registro generale 1986/2025

Numero sezionale 1705/2026

Numero di raccolta generale 19710/2026

Data pubblicazione 14/06/2026

